

Newsletter del 16 Gennaio 2017

Compensazione del credito IVA dal 1 gennaio 2017

Già a partire dal giorno **1 gennaio 2017** è possibile procedere alla compensazione nel modello F24 del credito iva annuale maturato nel 2016 (**codice tributo 6099 – anno 2016 – sezione Erario**), prestando adeguata attenzione alle regole previste in materia di compensazione, che qui di seguito indichiamo:

COMPENSAZIONI DI CREDITO IVA FINO a euro 5.000

E' possibile procedere da subito alla compensazione mediante presentazione dei modelli F24 tramite home banking o telematica (tenendo fede alle precisazioni di cui alla pagine successiva).

COMPENSAZIONI DI CREDITO IVA OLTRE euro 5.000 MA FINO a euro 15.000

E' necessario attendere la presentazione della dichiarazione Iva per l'anno 2016 (il cui termine è il 28/02/2017).

Sarà possibile utilizzare il credito dal sedicesimo giorno successivo, per cui **dal 16 marzo 2017** (e non un giorno prima) mediante modello F24 da trasmettere unicamente tramite il sistema Entratel /Fisco On Line (per chi si fosse abilitato *) o per il tramite di un intermediario abilitato.

COMPENSAZIONI DI CREDITO IVA OLTRE euro 15.000

E' necessario attendere la presentazione della dichiarazione Iva per l'anno 2016 (il cui termine è il 28/02/2017) contenente il Visto di Conformità apposto da un professionista abilitato.

Sarà possibile utilizzare il credito **dal 16 marzo 2017** presentando i modelli F24 seguendo le modalità di cui al punto precedente.

(*) *L'abilitazione come utenti Entratel o Fisconline deve essere effettuata collegandosi al sito www.agenziaentratel.it cliccando nella sezione riservata ai "servizi telematici" sulla casella "non sei ancora registrato"; dove troverete le istruzioni necessarie sulle modalità per ottenere la registrazione.*

LIMITE COMPENSAZIONI in F24

Il limite annuale alla compensazione dei crediti d'imposta nel modello F24 è pari a **euro 700.000**.
Le compensazioni rilevanti per il calcolo del plafond sono quelle c.d. orizzontali, che hanno ad oggetto imposte diverse, e non quelle verticali o interne, che sono relative al medesimo tributo.
Non sono conteggiati, nel calcolo della verifica del limite suddetto, i rimborsi fatti ai dipendenti e decurtati dai versamenti delle ritenute effettuate (liquidazione modello 730), poiché non sono un credito del sostituto d'imposta (datore di lavoro), ma un credito del sostituto (ossia del lavoratore).

F24 CON SALDO a ZERO

Nel caso specifico di utilizzo del credito iva (anche al di sotto della soglia di Euro 5.000), è obbligatoria la presentazione solo ed esclusivamente con servizi telematici dell'Agenda delle Entratel, se, per effetto di compensazione tra debiti e credito IVA, il modello F24 presenta un saldo a ZERO

DIVIETO di COMPENSAZIONE

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:

- da un lato il **divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento** (pena l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo indebitamente compensato),
- e, dall'altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

(per maggiori approfondimenti vedi nostra circolare n. 13/2012).

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione si porgono i nostri più cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHAMMER